



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 30/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026.

L'anno **2025** addì **30** del mese di **Dicembre**, alle ore 09.30, nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

Nominativo		Nominativo
CASCELLA ASCANIO	Sindaco	MENICOCCI EDOARDO
LADAGA SALVATORE	Presidente	ARGENTI FRANCESCA
ROSSI DEBORA		LEONI MAURO
DI LUZIO DARIO		BAGAGLINI VALTER
BIZZARRI ANDREA		CIAFREI GIULIA
ZAZZARO CANDIDA		FAVETTA ROMANO
ZANI SIMONA		CIARCIA MARILENA
CICCOTTI PATRIZIA		ANDREOZZI SERGIO
POLVERINI MARCO		
FRASCA DAVIDE		
ROSATELLI EMANUELE		
PETRELLA MARTINA		
D'AGAPITI ANDREA		
SAMBUCCI MARTINA		
COMANDINI FALIERO		
DE MARCHIS MARIA PAOLA		
POCCI ORLANDO		

Presiede il Presidente del Consiglio LADAGA SALVATORE.

Sono inoltre presenti gli Assessori: Ercoli Chiara, Bastianelli Monia, Felci Paolo, Neri Ilaria, Quattrocchi Luca, Simonetti Cristian.

Partecipa il Segretario Generale D'URBANO SIMONA, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Presenti al momento della votazione n.20.

Assenti: i Consiglieri Comunali Ciarcia Marilena, Di Luzio Dario, Favetta Romano, Pucci Orlando, Rosatelli Emanuele.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio designa scrutatori i Consiglieri Andreozzi Sergio, Maria Paola De Marchis,

Zazzaro Candida.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 113 / 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026.

Si dà atto che:

- sono presenti il Sindaco Cascella Ascanio e n.19 Consiglieri;
- la trattazione del presente argomento è registrata su file audio la cui trascrizione è conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge n. 241/1990;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160, con il quale è stata abrogata a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n.147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

RILEVATO che il comma 777 della legge n. 160/2019 lascia ferme le facoltà di regolamentazione di cui all'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n.147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è disciplinata dalla richiamata legge n.160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n.504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della legge n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n.160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n.160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della medesima legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VISTO il comma 741 dell'art. 1 della legge n.160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo, della Legge n.160/2019 e disposto, in discontinuità con la normativa precedente, che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, indipendentemente dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo familiare;

RILEVATO che l'art. 1, comma 758, della legge n.160/2019, stabilisce che sono

esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n.448/2001;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO che il comma 760 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RILEVATO, inoltre, che il comma 747, dell'art. 1, della legge n.160/2019, conferma con alcune modifiche le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria approvato con la deliberazione C.C. n.36 del 30/07/2020;

RILEVATO che si è usufruito della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della legge n.160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160/2019:

- il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752 che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753 che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

PRESO ATTO che per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge n.160/2019, dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n.616;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 761, della richiamata legge n.160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e

ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;

RILEVATO che il versamento dell'imposta, ai sensi del successivo comma 762, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto delle aliquote di cui al comma 757 che forma parte integrante della delibera di approvazione, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

VISTO il comma 763 che contiene ulteriori disposizioni per il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali";

VISTO l'art. 1, comma 765, della L.160/2019, sulle modalità di versamento dell'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30/12/2024 con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "Prospetto delle aliquote" di cui al comma 757 della legge n.160/2019, allegato alla suddetta deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Prospetto aliquote IMU-Comune di Velletri), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020 il quale prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà;

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);

VISTO l'art. 1, comma 743, della legge n. 234/2021, il quale dispone che limitatamente all'anno 2022 la misura dell'imposta municipale propria prevista dal richiamato comma 48 della legge n.178/2020 è ridotta al 37,5 per cento;

RILEVATO che l'art. 1, comma 81, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede che a decorrere dal 2023 sono esenti dall'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614 (violazione di domicilio), comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024);

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025);

RITENUTO, al fine di garantire la corretta gestione ed assicurare entrate sufficienti a finanziare i servizi erogati da questo ente e il mantenimento degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2026;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n.160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze;

RILEVATO che ai sensi del successivo comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n.160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote il quale forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

VISTO il decreto MEF del 7 luglio 2023 con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione attraverso l'apposita applicazione informatica;

VISTO il comunicato MEF del 30 novembre 2023 con il quale è stato disposto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n.160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n.132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 27/11/2023;

VISTO il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2024 con cui è stato riapprovato l'allegato A che sostituisce il precedente di cui al citato decreto del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

VISTO l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, ultimo periodo, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo dello stesso comma 756;

RILEVATO che nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU

tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, è emersa l'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023, come integrato dal richiamato decreto 6 settembre 2024;

VISTO il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2025 con cui è stato riapprovato l'allegato A che sostituisce il precedente di cui al citato decreto del 6 settembre 2024, il quale modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia d'imposta municipale propria (IMU) già individuate dal decreto 7 luglio 2023, in virtù delle quali si possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;

VISTO il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2025 con cui ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

ESAMINATO il Prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

RITENUTO, al fine di garantire i servizi erogati dall'ente e il mantenimento degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.267/2000, il parere dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare il 24.12.2025;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 6 astenuti (Andreozzi, Argenti, Bagaglini, Ciafrei, Leoni, Menicocci), su n. 20 presenti e n. 14 votanti, resi per votazione elettronica palese;

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, riportate nel "Prospetto delle aliquote" di cui al comma 757 della legge n.160/2019, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Prospetto aliquote IMU – Comune di Velletri), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale;

3) di dare atto che il prospetto conferma per l'anno 2026 le vigenti aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta ai comuni, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;

4) di dare atto che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge n.160/2019;

5) di disporre che le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato dovranno essere dichiarate in apposito modello da presentarsi per i nuovi richiedenti entro la scadenza del versamento della seconda rata dell'imposta e si applica esclusivamente per i contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo dello stesso alle disposizioni della legge n.431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale;

6) di provvedere ad inviare, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n.160/2019, il "Prospetto delle aliquote" mediante la specifica procedura telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

7) Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto e tenuto conto del termine per l'approvazione delle aliquote entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con voti resi per alzata di mano, all'unanimità dei presenti in aula.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 113**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2025

Il Responsabile di Settore

Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Innocenzio Mariani

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LADAGA SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'URBANO SIMONA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Simona D'Urbano in data 06/02/2026
Salvatore Ladaga in data 06/02/2026